

Oggetto: L.P. 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 14, comma 2. Istanza della sezione cacciatori di Calceranica al Lago di modifica dell'estensione delle riserve di Calceranica al Lago e di Caldonazzo. Diniego.

Con istanza di data 23 settembre 2014 la riserva cacciatori di Calceranica al Lago ha chiesto la modifica del proprio territorio con l'annessione di una superficie composta da più particelle fondiari contigue (PP.FF. 5171/1, 5172/2, 5200/2, 5201 e 5174/2) ubicate in CC di Caldonazzo, corrispondente alla località nota come Aone o Monte Cimon.

Le motivazioni della richiesta sono di ordine storico e giuridico, oltre che di natura gestionale e di pratica venatoria. Ritiene infatti la parte istante che il diritto di caccia sia una manifestazione del diritto di proprietà e che pertanto, essendo la superficie citata di proprietà del comune di Calceranica, che vantava sulla stessa anche i diritti di uso civico, non sia corretta la sua inclusione nella riserva di Caldonazzo.

La connessione fra diritto di proprietà e diritto di caccia risalirebbe all'ordinamento giuridico austriaco, che la legge regionale 30/1964 avrebbe pacificamente accolto.

Ne sarebbe conferma la sentenza del Consiglio di Stato fra le riserve di Livo e Bresimo (sentenza n. 5731/2001).

Per quanto attiene l'aspetto gestionale la riserva rileva la minore estensione della superficie attribuitale rispetto a quella di Caldonazzo e il fatto che la stessa dispone solo di caprioli.

Nell'area contesa invece abbonderebbero altre specie (camosci, cervi e mufloni).

Pertanto, qualora si procedesse all'aumento della superficie della riserva di Calceranica con le particelle contese, si determinerebbe, a detta della richiedente, "una sostanziale riduzione dei piani di prelievo del capriolo", l'esercizio in forma più proficua della caccia vagante con il cane, ora incompatibile con le caratteristiche urbanistiche, viarie e turistiche della riserva, e un riequilibrio del rapporto fra le superfici delle due riserve rispetto al numero dei cacciatori.

A seguito del ricevimento della descritta istanza il Servizio Foreste e fauna, competente ad eseguire l'istruttoria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1381/2014 ha comunicato l'avvio del procedimento ex articolo 25 della L.p. 23/1990.

L'istanza della riserva di Calceranica è stata altresì comunicata alla riserva di Caldonazzo per permetterle di intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 26 della legge citata.

A seguito di tale comunicazione la riserva di Caldonazzo ha manifestato la propria contrarietà alla richiesta modifica con nota dd 15 dicembre 2014, prot. n. 666303, osservando che la superficie contesa è compresa nel comune catastale di Caldonazzo almeno dal 1931 e che la stessa si trova all'interno

della relativa riserva, non confinando neppure con la riserva di Calceranica, così che, se fosse attribuita alla riserva di Calceranica si verrebbe a creare una vera e propria enclave all'interno della sezione di Caldonazzo, con conseguenti seri problemi di gestione, controllo e sorveglianza che minerebbero la conservazione delle specie faunistiche.

Con nota di data 28 gennaio 2015 la riserva di Calceranica ha ribadito la propria richiesta, sottolineando le ragioni storiche e giuridiche a supporto della stessa già espresse nella prima istanza.

Gli atti citati venivano quindi sottoposti all'esame del Comitato faunistico provinciale, il quale, in data 5 marzo 2015, esaminati gli stessi ed udita la relazione del Servizio Foreste e fauna, con deliberazione n. 659 esprimeva il proprio parere contrario alla modifica richiesta, ritenendo in particolare che la stessa non sia funzionale alla tutela e conservazione della fauna selvatica, che costituisce la ratio della disciplina provinciale in materia di fauna e di esercizio dell'attività venatoria.

La Giunta provinciale nell'esaminare l'istanza della riserva di Calceranica ritiene di uniformarsi al parere del Comitato faunistico provinciale, che qui si intende integralmente richiamato, facendo proprie le motivazioni in esso adottate, ed esprimendo le seguenti considerazioni.

Non risponde assolutamente al vero che la normativa regionale e provinciale abbia mutuato dal diritto asburgico un legame indissolubile fra proprietà del fondo e diritto di caccia.

Ciò che venne preservato dell'antico ordinamento asburgico fu il regime riservistico, ma con le finalità proprie della normativa italiana.

Esse sono profondamente diverse.

Nel nostro ordinamento l'esercizio dell'attività venatoria, lungi dall'essere espressione di un diritto di proprietà del fondo, è consentito nell'ambito di una disciplina il cui prioritario oggetto di tutela è costituito dalla fauna selvatica, ora divenuta patrimonio indisponibile dello Stato, il che rimarca ancora di più il già evidenziato cambio di prospettiva.

Il diritto di caccia si esercita con modalità e limiti tali da garantire la sopravvivenza della fauna selvatica autoctona nel territorio provinciale. E' questa la finalità ultima della disciplina dell'attività venatoria, che il legislatore ha voluto perseguire e che deve orientare qualunque intervento in materia.

In altri termini il criterio della proprietà che pure esiste, anche se come si vede non è l'unico criterio che ha guidato il legislatore nel disegnare le riserve di caccia, non ha un valore assoluto e non genera automaticamente il diritto all'esercizio della caccia sul territorio su cui insiste.

Si nota incidentalmente che l'istanza della riserva di Calceranica, focalizzandosi esclusivamente su tale supposto imprescindibile legame, trascura completamente di considerare le finalità della norma, soffermandosi su aspetti storici (consuetudini, antichi diritti) e formali (proprietà, confini naturali) sicuramente importanti, ma la cui tutela è del tutto secondaria rispetto alla principale finalità che il legislatore del 1964 ha perseguito e che

la Giunta provinciale è chiamata a salvaguardare ogniqualvolta decida di intervenire sull'assetto territoriale delle riserve venatorie.

La recentissima sentenza del TRGA n. 95 /2015, che respinge il ricorso della Riserva di Terragnolo contro la delibera della Giunta provinciale che nega l'attribuzione alla stessa di una superficie di proprietà attribuita alla riserva di Trambileno, fornisce un'importante conferma della tesi esposta, riconoscendo espressamente che nel sistema sorto a seguito della legge regionale 30/1964 e della legge provinciale 24/1991 il fine primario della tutela è rappresentato dalla fauna e che pertanto, rispetto a questo fine i criteri della proprietà e del catasto nella configurazione delle riserve sono strumentali al suo raggiungimento.

Inoltre, sempre secondo la citata sentenza, con la legge regionale del 1964 il criterio catastale non è semplicemente complementare a quello della proprietà ma in realtà risulta prevalente, "di tal che solo in presenza di specifici e eccezionali motivi sia consentita la deroga al detto criterio".

Ed infatti, se si accedesse all'interpretazione per la quale il criterio della proprietà è prevalente al fine del riconoscimento del diritto di caccia, numerose riserve attuali dovrebbero essere modificate, posto che il principio seguito dal legislatore regionale nell'individuazione delle riserve è primariamente l'appartenenza catastale e solo in subordine la proprietà.

Nel caso di specie, come espresso dal parere del Comitato faunistico provinciale, e come anche sottolineato dalla riserva di Caldonazzo nel suo intervento nel procedimento, l'attribuzione della superficie contesa in base al criterio della proprietà, comportando difficoltà in particolare in ordine alla gestione e vigilanza venatoria, determinerebbe una potenziale lesione alla tutela del patrimonio faunistico.

Questo aspetto appare anche ampiamente evidenziato dalla delibera del Comitato faunistico provinciale, che osserva come "La superficie contesa, costituita da circa 263 ettari, è accorpata, ma non presenta altri due requisiti fondamentali. In primo luogo, non si trova in continuità con il territorio dell'attuale riserva di Calceranica. In secondo luogo, non ha estensione e configurazione morfologica tali da renderla un ambito omogeneo: ovvero non è distinta dal restante territorio da confini naturali chiaramente definiti e non è, quindi, assoggettabile ad una gestione della fauna separata da quella di Caldonazzo con cui, invece, è in continuità territoriale."

La non funzionalità della modifica richiesta ad una migliore gestione e tutela del patrimonio faunistico, ed anzi la sua potenziale influenza negativa, basta a giustificare la risposta negativa all'istanza in esame.

Peraltro si è anche riconosciuto, da parte della citata recente sentenza, che il potere attribuito alla Giunta provinciale dall'articolo 14 della legge sulla caccia non solo è altamente discrezionale, ma anche "eccezionale, andando a modificare l'assetto realizzato con la legge regionale citata, con correlata limitazione dell'onere di motivazione nel caso in cui si intenda mantenere lo status quo".



Ritenendo peraltro che la motivazione addotta sia esaustiva rispetto all'enunciato diniego si ritiene opportuna qualche ulteriore considerazione.

In particolare il ricorrente sostiene che una configurazione diversa delle due riserve allenterebbe la pressione venatoria sulla specie capriolo, e che sarebbe comunque funzionale ad una migliore gestione faunistica, posto che migliorerebbe il rapporto fra cacciatori e carniere, e fra cacciatori e superficie destinata alla caccia.

Il che non è.

Anzitutto va precisato che i capi cacciabili non sono individuati in relazione al numero dei cacciatori né al territorio della riserva: i piani di prelievo delle specie cacciabili vengono infatti articolati per specie e per distretto faunistico, e solo successivamente ripartiti fra le singole riserve.

Le riserve di Calceranica e Caldonazzo fanno parte del medesimo distretto faunistico, quindi nessuna influenza avrebbe la richiesta modifica, se accolta, sul numero di capi cacciabili, né tantomeno allenterebbe la pressione venatoria sulla specie "capriolo".

In ogni caso è scontato ammettere che la situazione delle riserve, dal punto di vista dell'estensione territoriale, del carniere, del numero dei cacciatori, è estremamente diversificata, ma ciò non rappresenta un valido motivo per chiederne la modifica, qualora risulti chiaro che non è la par condicio fra le riserve, o addirittura fra i singoli cacciatori il valore tutelato dalla norma, né lo potrebbe essere, data tra l'altro l'estrema variabilità di almeno due degli elementi citati (il numero dei capi cacciabili e il numero dei cacciatori sono dati in costante evoluzione).

Ciò non significa peraltro, come osserva anche il Comitato faunistico, al cui parere ancora una volta si rimanda, che il numero di cacciatori per riserva e il contingente di capi prelevabili a loro disposizione siano elementi estranei al ragionamento del legislatore.

Questi nel predisporre l'impianto normativo su cui è disciplinata la caccia in provincia di Trento stabilisce all'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 24/91 che il contributo finanziario a carico dei cacciatori per la partecipazione alle spese di gestione e vigilanza delle riserve sia determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo, facendo riferimento al numero di cacciatori che esercitano la caccia in provincia di Trento, all'estensione dei territori delle riserve aperte alla caccia ed ai programmi di prelievo riferiti alle stesse. Lo stesso articolo prevede che la Giunta provinciale fissi le percentuali di incidenza delle predette voci, che in base alla D.G.P. n. 1467 del 21/7/2006 sono :

- 40% in riferimento al numero dei cacciatori;
- 50% in riferimento all'estensione delle riserve;
- 10% in riferimento ai programmi di prelievo.

In questo modo il contributo che annualmente ciascun cacciatore è chiamato a pagare tiene conto delle condizioni reali della riserva ed è continuamente soggetto a correzioni ed adeguamenti.

È quindi evidente che il legislatore nel comporre il quadro normativo aveva presente questi aspetti, ma che non ha ritenuto che essi dovessero concorrere nella definizione dell'estensione della riserva.

Per la sua definizione devono piuttosto valere quei principi di unitarietà e accorpamento delle superfici già richiamati in precedenza, garantiti proprio dal riferimento ai comuni catastali.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

visto l'articolo 1 della L.p. N 24/1991 "Legge sulla caccia";

visto l'articolo 14, comma 2 della L.p. 24 /1991 "Legge sulla caccia";

vista l'istanza della sezione cacciatori di Calceranica al Lago;

vista la nota n. 541862 d.d. 13 ottobre 2014 del Servizio Foreste e fauna con cui è stato dato avvio al procedimento;

visto l'intervento nel procedimento della riserva di Caldonazzo;

visto il parere espresso all'unanimità dal Comitato faunistico provinciale in data 5 marzo 2015 con propria deliberazione n. 659;

sentito il parere della Commissione legislativa competente, che si è espressa sul provvedimento proposto in data.....;

visti tutti gli atti citati in premessa

delibera

1) di respingere l'istanza della riserva di Calceranica al Lago per i motivi illustrati in premessa, e conseguentemente non procedere alla modifica dell'estensione del territorio delle riserve di Calceranica e Caldonazzo, quali risultano dall'elenco allegato alla L.R. 7 settembre 1964, n. 30.

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della l.p. 23/1992.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 659

OGGETTO: Art. 14, comma 2, L.P. n. 24/1991 e s.m.  
Parere in relazione alla richiesta della Sezione cacciatori di Calceranica di  
modifica dell'estensione delle riserve di caccia di Calceranica e  
Caldonazzo.

L'anno 2015, il giorno 5 del mese di marzo, ad ore 14.30, in seguito a convocazione  
scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito, presso la Sala Riunioni del Servizio  
Foreste e Fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3, il Comitato Faunistico Provinciale.

Sono presenti i Signori:

Zanin Maurizio	Membro titolare	
Pizzini Giorgio	"	
Merz Sergio	"	
Nicolini Severino	"	
Costanzi Carlo	"	
Mustoni Andrea	"	
Pedrini Paolo	"	dalle h 14.47
Migazzi Alessio	"	fino alle h 16.15
Stefani Luigi	"	dalle h 14.45
Bortolotti Mario	"	
Rizzardi Lino	"	
Pellegrini Adriano	"	
Brugnoli Sandro	"	
Peruzzi Luigi	"	

Zucchelli Marco	Membro supplente
Maurina Claudio	"
Morandini Carlo Zalin	"
Sottovia Lucio	"
Boso Fernando	"

Sono assenti i Signori:

Dallapiccola Michele

Negra Osvaldo

Rizzoli Anna Paola

Assiste il segretario, dr. Claudio Groff ed è presente il dr. Lorenzo Valenti, sostituto direttore dell'Ufficio Faunistico.

In merito all'argomento in oggetto,

#### Il Comitato Faunistico Provinciale

- vista l'istanza pervenuta in data 23 settembre 2014 dalla sezione cacciatori di Calceranica, la quale chiedeva alla Giunta provinciale di modificare l'estensione delle riserve di Calceranica e Caldonazzo, scorporando dalla seconda ed assegnando alla prima il territorio di proprietà del comune di Calceranica in comune catastale di Caldonazzo, e precisamente le particelle fondiarie n. 5171/1, 5172/2, 5200/2, 5201 e 5174/2;

- visto che l'estensione delle riserve di caccia provinciali è definito dalla L.R. n. 30 del 1964.

- considerato altresì che ai sensi dell'articolo 14 della LP n. 24/91 la Giunta provinciale può pronunciarsi in merito al numero ed all'estensione delle riserve di diritto "sentito il Comitato Faunistico Provinciale";

- visto che la questione è stata posta all'attenzione di questo organo collegiale nella riunione di data odierna;

- considerate le motivazioni a supporto della richiesta, riassunte di seguito. In primo luogo, il Rettore di Calceranica nella sua richiesta evidenzia che le particelle in questione sono di proprietà del Comune di Calceranica, ma ricomprese nel C.C. di Caldonazzo. A tal proposito ricorda che queste particelle erano gravate da "uso civico" a favore della

comunità di Calceranica ai tempi del governo asburgico e sono state oggetto di liquidazione. Il richiedente sostiene che la L.R. 30/64 si sarebbe ispirata al principio del riconoscimento della proprietà, come previsto nella Patente sovrana del 1849 per la quale il diritto di caccia era connesso alla proprietà e al possesso dei fondi, ma non ne avrebbe tenuto conto nel caso di Calceranica. Pertanto, egli invoca l'applicazione del criterio della legislazione asburgica, a cui ritiene che la normativa regionale si sia rifatta, e chiede lo spostamento delle particelle contese e la loro inclusione nella riserva di Calceranica. In secondo luogo, sempre il Rettore di Calceranica richiama alcuni aspetti gestionali. In particolare, sottolinea la modesta estensione della superficie cacciabile della sua riserva, la scarsità di ungulati cacciabili (solo capriolo) e la non equilibrata distribuzione dei cacciatori tra le due riserve;

- considerato che nel corso della discussione sono emersi i seguenti elementi. Prima di tutto sono stati evidenziati i criteri seguiti dalla L.R. 30/64 per individuare le riserve sul territorio. La legge regionale mette in relazione la prerogativa dell'esercizio venatorio con la proprietà, ma non lo fa in termini assoluti. Accanto a questo criterio, infatti, c'è quello preminente dell'appartenenza catastale. Infatti, questo criterio è rilevante perché consente di individuare ambiti di caccia unitari dal punto di vista geografico e delimitati orograficamente: questi criteri garantiscono una migliore tutela e gestione del patrimonio faunistico. Questo è il ragionamento generale sotteso all'individuazione del territorio delle riserve di caccia. La superficie contesa, costituita da circa 263 ettari, è accorpata, ma non presenta altri due requisiti fondamentali. In primo luogo, non si trova in continuità con il territorio dell'attuale riserva di Calceranica. In secondo luogo, non ha estensione e configurazione morfologica tali da renderla un ambito omogeneo: ovvero, non è distinta dal restante territorio da confini naturali chiaramente definiti e non è, quindi, assoggettabile ad una gestione della fauna separata da quella di Caldonazzo con cui, invece, è in continuità territoriale. Le motivazioni di carattere gestionale addotte dal Rettore di Calceranica, non possono costituire motivo di revisione della estensione della riserva. Infatti, esse sono tese a riequilibrare la distribuzione del carniere e della superficie, ma sono lontane dalla *ratio* della norma che è quella di garantire la tutela della fauna. In tal senso, quindi, il legame tra diritto di caccia e proprietà passa in secondo piano rispetto alla tutela di interessi pubblici giudicati prevalenti. Un'ultima considerazione merita il riferimento del Rettore di Calceranica al disequilibrio tra le due riserve per numero di capi cacciabili e numero di cacciatori. Il rapporto tra il numero di capi contingentati (il così detto carniere) e il numero di cacciatori è pari a 1 per Calceranica e a 1,45 per Caldonazzo. Se si operasse seguendo come criterio l'uniformità di questo rapporto tra le riserve, sarebbero necessari continui adeguamenti e revisioni dell'estensione delle riserve stesse. Tali mutamenti dipenderebbero da un lato da dinamiche antropiche molto lontane dalla caccia, come spopolamento e inurbamento; dall'altro dalla naturale fluttuazione delle consistenze delle popolazioni animali. Ma le finalità della legge non comprendono la tutela dei cacciatori e la loro *par condicio* in termini di capi cacciabili pro capite. Ciò non significa, tuttavia, che il numero di cacciatori per riserva e il contingente di capi prelevabili a loro disposizione siano elementi estranei al ragionamento del legislatore. Al contrario questi, nel predisporre l'impianto normativo che disciplina la caccia in provincia di Trento, ha stabilito (art. 18, comma 1, della legge provinciale n. 24/91) che il contributo finanziario a carico dei cacciatori per la partecipazione alle spese di gestione e vigilanza delle riserve sia determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo, facendo riferimento al numero di cacciatori che esercitano la caccia in provincia di Trento, all'estensione dei territori delle riserve aperte alla caccia ed ai programmi di prelievo riferiti alle stesse. Infatti, il *coefficiente di reddito*, calcolato sulla scorta dei capi disponibili al prelievo (carniere), è pari per Calceranica a 172,36 e per Caldonazzo a 1.255,86 (dati



estratti dal bilancio dell'Associazione cacciatori per il 2014). E' evidente che la distanza dei valori in gioco tiene conto della differente "ricchezza" del carniere. È parimenti evidente che il legislatore nel comporre il quadro normativo aveva presente questi aspetti, ma che non ha ritenuto che essi dovessero concorrere alla definizione dell'estensione della riserva: per essa devono piuttosto valere quei principi di unitarietà e accorpamento delle superfici già richiamati in precedenza, garantiti proprio dal riferimento ai comuni catastali. In ogni caso si deve tener presente che esistono soluzioni alternative, quali la possibilità di una fusione delle stesse o di pervenire ad un accordo che preveda l'esercizio dell'attività venatoria in comune tra i cacciatori delle riserve nell'area in questione (articolo 15, comma 2 lett. h) della L.P. n. 24/91);

- ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per procedere alla richiesta modifica del territorio delle riserve di Calceranica e Caldonazzo poiché la stessa non sarebbe funzionale ad una migliore tutela del patrimonio faunistico pubblico;

- tutto ciò premesso;

Il Comitato Faunistico Provinciale,

Udita la relazione;

Visti gli articoli 1, 14 e 15 della L.P. n. 24/91;

Visti gli atti citati in premessa;

Vista l'istanza della sezione cacciatori di Calceranica;


Considerato tutto quanto è emerso nella discussione in data odierna,

delibera

1) di esprimere alla Giunta provinciale, ai sensi di quanto previsto all'art 14, comma 2 della LP n. 24/91, il parere che non sussistano i presupposti per procedere alla modifica dell'estensione del territorio delle riserve di caccia di Calceranica e Caldonazzo per i motivi illustrati sopra.

IL SEGRETARIO

-- dott. Claudio Groff --



IL VICEPRESIDENTE

-- dott. Maurizio Zanin --



## CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL  
COMITATO FAUNISTICO  
PROVINCIALE

-- dott. Claudio Groff  
